

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST, SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST E GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS PER LA STRUTTURA RESIDENZIALE "LA CASA DEI POETI" DI FIESOLE (FI). PERIODO VALIDITA' 36 MESI.

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

tra

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 23.02.2023;

La Società della Salute Fiorentina Sud Est, con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), piazza della Vittoria, 1 codice fiscale e partita IVA 94297490487, di seguito denominata "SdS", rappresentata dal dott. Simone Naldoni, domiciliato per la carica presso la stessa SdS, il quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore;

la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale e Partita IVA 05517820485, con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Gramsci n. 561, nella persona del Dott. Andrea Francalanci, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS;

E

La Cooperativa Sociale il Girasole – di seguito denominata Cooperativa, con sede legale in Firenze, Via Pellas 20 A/B, codice fiscale e partita IVA 04991520489, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione A, con decreto regionale n. numero 94 del 20/08/2001, nella persona del suo Legale Rappresentante Giannini Claudio,

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- la L.R. 41 del 24/02/2005 ed il relativo regolamento attuativo successivamente adottato con cui sono state approvate le nuove disposizioni in merito al "sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D. Lgs 502/92;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 82 del 28.12.2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato";
- il DPGR 9/01/2018 n. 2/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24/02/2005 n. 41" e s.m.i;

Premesso che

1. il Comune di Fiesole ha rilasciato alla Cooperativa per la struttura denominata “La Casa dei Poeti” le seguenti autorizzazioni e accreditamenti:
 - in data 17/10/2022 autorizzazione al funzionamento n. 19 per la struttura socio-assistenziale ai sensi della L.R. n. 41/2005, art. 21, lettera C della tipologia “Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale” per n. 20 posti;
 - in data 10/11/2022 accettazione pratica di aggiornamento accreditamento ai sensi della L.R. n. 82/2009 e ss.mm.;
1. con Scheda di Fabbisogno il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Dr. Marco Armellini e il Responsabile UF Salute Mentale Adulti zona Fiorentina Nord Ovest hanno richiesto la stipula di un nuovo contratto con la Cooperativa per l'attivazione di n. 20 posti della struttura “La Casa dei Poeti” di Fiesole, inquadrando la tipologia della struttura secondo quanto previsto all'art. 21, comma c), della legge regionale del 24 febbraio 2005 n. 41;
2. “La Casa dei Poeti” costituisce una nuova risorsa di percorso residenziale integrato tra le articolazioni organizzative del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e i Servizi Sociali delle SdS/Zone Distretto, per rispondere alle esigenze delle persone con una storia di presa in carico terapeutico-riabilitativa da parte del DSMD e una condizione di fragilità sociale tale da impedire la permanenza presso il proprio domicilio e/o la famiglia di origine, e che necessitano pertanto di accoglienza temporanea o permanente presso una struttura residenziale in grado di promuovere l'acquisizione o il mantenimento di abilità sociali e relazionali e di livelli anche parziali di autonomia;
3. in apposito incontro tenutosi tra rappresentanti dell'Azienda (sia di parte professionale che amministrativa), della SdS Fiorentina Sud Est, della SdS Fiorentina Nord Ovest e della Cooperativa Il Girasole le parti hanno pattuito quanto stabilito nel presente accordo, anche a seguito di una serie di reciproche comunicazioni con le quali sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi e i costi di gestione della struttura;
4. con delibera DG n. _____ e deliberazione della SdS Fiorentina Sud Est n. _____ del _____, della SdS Fiorentina Nord Ovest n. _____ del _____ è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale denominata “CASA DEI POETI” ubicata a Fiesole in via Francesco Poeti 12, qualificata ai sensi della legge regionale del 24 febbraio 2005 n° 41 art. 21 comma c) quale “Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale”. La struttura è così composta:

a) piano terra: 3 posti divisi in 1 camera doppia e 1 camera singola, la stireria, la sala polivalente, lo spazio laboratorio, la cucina e il refettorio

b) secondo piano: 17 posti divisi in 6 camere singole con bagno privato, 5 camere singole con bagno in comune, 3 camere doppie, lavanderia.

Lo spazio è organizzato in nuclei e si configura come struttura socio-riabilitativa a bassa intensità assistenziale e complessità organizzativa media a carattere comunitario per persone di entrambi i sessi caratterizzate da disturbi di tipo relazionale e comportamentale, con problematiche psicopatologiche e ancora interessate, in via non prevalente, da trattamento a carattere terapeutico riabilitativo, che non possono essere adeguatamente assistite presso il loro domicilio e che necessitano di accoglienza temporanea al fine di favorire il loro graduale reinserimento sociale e l'acquisizione di progressivi livelli di autonomia.

La permanenza nella residenza può essere limitata nel tempo e modulata in base al progetto terapeutico riabilitativo e al progetto individuale concordato in sede di UVM o di UVMD (in caso di ospiti di età inferiore ai 65 anni), nel rispetto della volontà dell'assistito.

La Cooperativa si impegna a garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi, compresi quelli assicurati dalle Unità Funzionali Di Salute Mentale Adulti.

La Cooperativa gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E DI PERSONALE

La Cooperativa intende promuovere e assicurare i diritti della persona sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda in accordo con il Servizio Sociale e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Per tutti i n. 20 posti letto oggetto del presente accordo, la cooperativa assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 9/01/2018 n. 2/R e s.m.i., con potenziamento dei parametri di personale addetto all'assistenza tutelare, educativo e sanitario richiesto dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda come specificato in dettaglio nell'**Allegato A2** "Retta della Struttura", parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale. Nel caso in cui il tasso di occupazione previsto della residenza non dovesse essere pari al 100% il Direttore di Struttura potrà proporre al Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti una modulazione dell'orario delle figure professionali, che verrà valutata e concordata preventivamente in relazione ai bisogni terapeutici-riabilitativi degli utenti.

ART. 3 - BUDGET DI RIFERIMENTO

Con riferimento al richiamato Allegato A2 al presente accordo, le rette complessive per i n. 20 posti letto sono le seguenti:

€ 106,94, oltre iva al 5% per complessivi euro 112,29, così suddivisa:

- € 53,47 oltre iva al 5%, per complessivi euro 56,14 la retta di parte sanitaria;
- € 53,47 oltre iva al 5%, per complessivi euro 56,14 la retta di parte sociale;

I volumi economici massimi per la parte sanitaria sono così definiti per ciascun anno di vigenza del contratto.

Spesa prevista	Annualità
343.603,16	2023
410.976,32	2024
409.853,44	2025
66.250,28	2026

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti a utenti residenti nel territorio dell'Azienda, in quanto il costo derivante dalla permanenza in struttura di residenti in altre Aziende verrà direttamente fatturato dalla cooperativa all'Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza e quelle in cui dovrà essere conservato il posto letto degli utenti, secondo quanto di seguito specificato.

In caso di ricovero ospedaliero, la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni residenziali si precisa che non danno luogo a decurtazione della retta le brevi interruzioni della permanenza nella Struttura non superiori ai 15 giorni consecutivi, dovuti a rientri in famiglia. In caso di ricovero ospedaliero, il riconoscimento e il conseguente pagamento della quota sanitaria della retta vengono sospesi dal 1° giorno di ricovero della persona ospitata. La quota sanitaria della retta viene nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in struttura. La quota sociale, così come individuata all'art. 6, si intende ridotta al 70% a decorrere dal 16° giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% è coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, dalla SdS. La quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura. Nel caso di ricovero ospedaliero che necessita di assistenza da parte del personale della struttura si prevede il pagamento a piè di lista del personale impiegato in ospedale da parte della struttura. In caso di ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto. In caso di ricovero ospedaliero superiore a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVM/UVMD competente. In caso di assenza superiore ai 7 giorni consecutivi, ai fini del mantenimento del posto viene riconosciuta la quota sociale ridotta al 70% che viene coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico della persona ospitata e, per la parte residuale, autorizzata dal Comune di residenza della persona ed erogata dalla SdS. La quota sociale è ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura.

In caso di assenza per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal progetto trattamento individuale superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVM/UVMD competente, con oneri stabiliti in misura percentuale sulla quota sociale posta a carico della persona ospitata.

L'Azienda e la SdS si intendono esonerate da ogni obbligo nei confronti della Cooperativa per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. La cooperativa concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda e la SdS.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda e la SdS e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza delle stesse, che valuteranno la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del presente contratto.

ART. 4 - REVISIONE COSTI DELLA RETTA

In linea generale la revisione prezzi potrà operare su due livelli:

a) con riferimento a "costi personale", riconoscendo al costo del personale gli eventuali adeguamenti derivanti dal CCNL delle Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali e integrativi territoriali per la Regione Toscana;

b) con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, operando dal secondo anno di durata del contratto, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente.

È comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda e della SdS al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui ai punti a) e b) del presente articolo si attiva comunque dietro istanza da parte della Cooperativa.

La Cooperativa si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

ART. 5 - QUOTA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA

In esecuzione di quanto previsto all' art. 33 del DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di Assistenza", la retta, in sede di prima applicazione, sarà suddivisa per il 50% a carico dell'Azienda USL Toscana Centro e per il 50% a carico della Società della Salute o Comune di provenienza dell'ospite.

Pertanto, le rette risulteranno così suddivise:

- € 53,47 oltre iva al 5%, per complessivi euro 56,14 la retta di parte sanitaria a carico dell'Azienda USL;
- € 53,47 oltre iva al 5%, per complessivi euro 56,14 la retta di parte sociale a carico della SdS/Comune di provenienza, decurtata dalla quota di compartecipazione definita in capo all'utente.

ART. 6 - MODALITA' DI ACCESSO

I posti oggetto del presente accordo sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, in via prioritaria a utenti residenti nelle Zone Distretto Fiorentina Sud Est, Fiorentina Nord Ovest, Firenze e Mugello; qualora non utilizzati, i posti possono essere messi a disposizione di utenti delle altre Zone dell'Azienda USL Toscana Centro.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili non ricoperti da utenti inviati dai servizi dell'Azienda, la Cooperativa potrà inoltrare all'Azienda stessa richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, sentito il Servizio Sociale, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che la UVM della SdS non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, la cooperativa è automaticamente autorizzata ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o da altre Regioni.

L'accesso è subordinato:

- alla predisposizione di un progetto terapeutico riabilitativo da parte dell'UFCSMA competente per territorio di residenza dell'Azienda, che costituisce parte integrante del Progetto Individuale, concordato con il Servizio Sociale della Zona Distretto/SdS in sede di Unità di Valutazione Multiprofessionale nel rispetto dei desideri e delle aspirazioni dell'assistito il progetto terapeutico deve contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di trattamento stesso e il profilo di funzionamento multidimensionale (psicopatologico, neuropsicologico, sociale) dell'assistito, con riferimento ad una scala validata di recovery, mentre il Progetto individuale esplicherà la durata del periodo autorizzato;
- al rilascio di autorizzazione amministrativa - a seguito di progetto terapeutico riabilitativo predisposto dall'UFCSMA come parte integrante del relativo Progetto individuale concertato con il Servizio Sociale in sede di UVM/UVMD - a cura del competente Ufficio della Zona Distretto/SdS di residenza dell'assistito. Tale autorizzazione dovrà contenere le indicazioni per la ripartizione dell'onere per il pagamento della retta.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione dall'UVM/UVMD della Zona Distretto/SdS.

La cooperativa non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi sociali e sanitari della SdS, che hanno richiesto l'inserimento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento. Tale termine è vincolante anche per gli utenti provenienti da altre Aziende della Toscana o di altre Regioni.

ART. 7 - DIMISSIONI E TRASFERIMENTI

La cooperativa deve notificare all'Azienda e alla SdS di residenza dell'assistito la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro 24 ore dalla data del ricovero.

ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii.), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.), sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Cooperativa garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la sicurezza dei locali sono a carico della cooperativa che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 9 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La Azienda per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvale della commissione Multidisciplinare di cui alla L.R 41/05 e s.m.i.

La Azienda e la SdS inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 10 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

La Cooperativa procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante della Cooperativa o suo delegato, al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda di cui al successivo art. 21, che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, la Cooperativa potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, Comune di residenza;
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Per quanto riguarda gli utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro le fatture dovranno essere inviate all'Azienda per la parte sanitaria, e alla Società della Salute/Comune di provenienza per quanto riguarda la parte sociale, secondo la suddivisione degli importi indicata all'art. 5. Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Cooperativa provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche relative agli utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro dovranno essere indirizzate per la parte sanitaria al codice univoco identificativo dell'Azienda che è BGAYDC, mentre per la parte sociale al codice univoco identificativo della SdS che è VGH7N7. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Cooperativa si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda e la SdS provvederanno, purché sia stato rispettato dalla Cooperativa quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Cooperativa, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda e la SdS accettano l'eventuale cessione da parte della Cooperativa dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e si impegnano a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Cooperativa rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda e della SdS delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Cooperativa si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda e la SdS, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Cooperativa, acquisiranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM. La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Cooperativa risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 12 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda e dalla SdS Fiorentina Sud Est e Fiorentina Nord Ovest, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all'art. 6.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda e la SdS sono tenute a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dalla Cooperativa dovranno essere comunicate entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Cooperativa per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda e della SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Cooperativa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda e la SdS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda e la SdS si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora sia accertato il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Cooperativa un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Cooperativa intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda e alla SdS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda e la SdS possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Cooperativa da parte dell'Azienda/SdS.

4. Risoluzione

L'Azienda e la SdS possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda/SdS, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda e con la SdS.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Cooperativa;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", **allegato A.1.**

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e Cooperativa di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dalla Cooperativa con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 16 - INCOMPATIBILITA'

La cooperativa si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda e della SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Cooperativa è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali" e nel Codice di Comportamento approvato dalla SdS Fiorentina Sud Est con deliberazione n. ____ del ____ e dalla SdS Fiorentina Nord Ovest con deliberazione n. ____ del ____.

ART. 18 - INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. all'Azienda e alle SdS firmatarie entro il 31 gennaio di ogni anno. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda/SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 20 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 36 mesi a decorrere dal 01.03.2023.

Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di

quanto previsto all'art. 3 "Budget e tariffe di riferimento" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale – Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti zona Fiorentina Nord Ovest dott. Franco Sirianni;
- il Responsabile per il Servizio Sociale della SdS Fiorentina Sud Est nella figura _____
- per la Cooperativa: il Responsabile della convenzione nella figura del Direttore Area Socio-Sanitaria Dott. Paolo Lorenzo Carbonaro.

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 9 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli

Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente)

Per la SdS Fiorentina Sud Est

Il Direttore

Dott. Simone Naldoni

(firmato digitalmente)

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Il Direttore

Dott. Andrea Francalanci

(firmato digitalmente)

per la Cooperativa il Girasole arl ONLUS

Il Legale Rappresentante

Dott. Claudio Giannini

(firmato digitalmente)